

LE NOSTRE PROPOSTE DI LEGGI STORICHE

A far data dal 1995 lo SNARP ha promosso e contribuito all'attuazione dei sottoindicati provvedimenti legislativi:

1) **Legge n. 480/95 art. 3 bis**, statuizione termine di cinque anni per pubblicizzazione protesti da parte della C.C.I.A.A.; art. 3, comma 4 elevazione termine per pagamento da 24 ore a 60 giorni, per evitarsi la pubblicazione dei protesti. (legge che ha determinato la corsa ai pagamenti anche dopo i protesti)

2) **Legge n. 108/96, art. 17** per la parte che riguarda la cancellazione dei protesti di assegni pagati, decorsi 12 mesi dall'evento; art. 14 per l'istituzione fondo di solidarietà vittime usura, e art. 15 per l'istituzione del fondo di prevenzione dell'usura art. 15.

3) **Legge 23/2/99 n. 44, art. 20** per conseguire la sospensione per il termine di 300 giorni di tutte le sentenze in danno di vittime dell'usura. (legge che ha consentito di bloccare già non meno di 5.000 esecuzioni immobiliari)

4) **D.L. 30/12/99 n. 507** di depenalizzazione dei reati minori. Artt. 28-29-30-31-32-33-34-35-36.

5) **Legge n. 235 del 18/8/2000**, che consente la cancellazione dei protesti cambiari direttamente presso le Camere di

Commercio previa presentazione dell'interessato di titoli pagati e istanza finalizzata.

6) **Legge n.210 del 2 agosto 2004** "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire".

7) **Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n.122** "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210".

Si tratta di una disciplina di tutela per chi abbia acquistato un immobile ancora da costruire, per chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di leasing) che consenta il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire.

La tutela riguarda anche chi, sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con una cooperativa edilizia per ottenere l'assegnazione in proprietà di un immobile da costruire. Fra gli strumenti di tutela viene previsto l'obbligo di fideiussione e di assicurazione del costruttore promittente, la previsione dei contenuti obbligatori del contratto preliminare, taluni limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare, l'istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire che abbiano subito una perdita a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure che implicano una situazione di crisi. Con questa legge si colma un vuoto legislativo che vedeva l'Italia, unica in Europa a non avere una legge su questa materia.